

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA

Convenzione per la realizzazione e la gestione di servizi bibliotecari in forma associata nel territorio della Brianza Comasca tra le Amministrazioni Comunali di:

Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Arosio, Asso, Brenna, Cabiato, Cantù, Canzo, Carimate, Carugo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Cermenate, Cucciago, Erba, Eupilio, Figino Serenza, Inverigo, Lambrugo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Novedrate, Ponte Lambro, Pusiano, Tavernerio.

Preso atto dei contenuti del Decreto l.vo n. 112/98 in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge n. 59/97 (Legge Bassanini)

Esaminate le formule operative ed istituzionali indicate dal Testo Unico 267/2000 in merito alla gestione dei servizi;

Considerato l'art. 30 del Testo Unico 267/2000, che prevede che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

Atteso che per realizzare una più profonda integrazione della rete territoriale dei servizi comunali si è individuato un ente capofila cui affidare il coordinamento delle attività bibliotecarie;

Preso atto che l'istituzione del "Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca" è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale [n. ...] previo parere della Provincia di Como ai sensi della Legge Regionale 14.12.1985, n. 81, art. 8 comma 2.

**Tutto ciò premesso
I Comuni Sottoscrittori indicati al successivo art. 2
Convengono e stipulano quanto di seguito riportato**

Titolo I – Parte generale e finalità

Art. 1 – Finalità della convenzione

1. La convenzione è stipulata allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dalla singola amministrazione comunale per mezzo della singola biblioteca. Attraverso lo strumento convenzione si intende favorire il raggiungimento di economie gestionali e lo sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore delle biblioteche dei comuni associati.
2. La convenzione è lo strumento mediante cui i soggetti aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.

Art. 2 – Comuni sottoscrittori e Comune Centro Sistema

1. Il presente documento costituisce l'atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i comuni sottoscrittori.
2. Sono definiti comuni sottoscrittori gli enti locali territoriali firmatari che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente testo.
3. Tra i nominati comuni sottoscrittori, il Comune di Cantù riveste il ruolo di comune capofila della convenzione, denominato "Comune Centro Sistema".
4. La seguente tabella (Tabella n. 1) identifica i comuni sottoscrittori della convenzione e riepiloga schematicamente, per ciascuno di essi, le biblioteche di loro proprietà al momento della sottoscrizione.

Comuni sottoscrittori	Biblioteche afferenti
Albavilla	Biblioteca Comunale "Luigi Maria Gaffuri"
Albese con Cassano	Biblioteca Comunale
Alzate Brianza	Biblioteca Comunale "Andrea Alciato"
Arosio	Biblioteca Comunale
Asso	Biblioteca Comunale "Ivano Ferrarini"
Brenna	Biblioteca Comunale
Cabiate	Biblioteca Comunale "Ida Rho"
Cantù	Biblioteca Comunale "Ugo Bernasconi"
Canzo	Biblioteca Comunale
Carimate	Biblioteca Comunale
Carugo	Biblioteca Comunale "Monsignor Galbiati"
Caslino D'Erba	Biblioteca Comunale
Castelmarte	Biblioteca Comunale
Cermenate	Biblioteca Comunale
Cucciago	Biblioteca Comunale
Erba	Biblioteca Comunale
Eupilio	Biblioteca Comunale
Figino Serenza	Biblioteca Comunale
Inverigo	Biblioteca Comunale

Lambrugo	Biblioteca Comunale
Longone al Segrino	Biblioteca Comunale
Lurago D'Erba	Biblioteca Comunale
Mariano Comense	Biblioteca Comunale
Novedrate	Biblioteca Comunale
Ponte Lambro	Biblioteca Comunale "Leopoldo Metlicovitz"
Pusiano	Biblioteca Comunale
Tavernerio	Biblioteca Comunale

Art. 3 – Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la costituzione e realizzazione del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, per la gestione associata, in sintonia con la legge regionale di comparto e con i programmi pluriennali regionali e provinciali per l'organizzazione bibliotecaria, dei seguenti compiti ed attività :

a. Coordinamento dei programmi delle biblioteche associate.

Definizione di norme comuni per la gestione delle raccolte, per le scelte catalografiche, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati, per la misurazione dei servizi ed indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del sistema bibliotecario.

b. Gestione coordinata delle raccolte e carta delle collezioni.

Sviluppo delle collezioni in base ad una comune carta delle collezioni per tutte le biblioteche aderenti ed in base ai relativi piani di sviluppo delle collezioni. Aggiornamento periodico della carta delle collezioni. Coordinamento delle acquisizioni attraverso procedure centralizzate di affidamento delle forniture, al fine di raggiungere un maggior potere contrattuale, fatta salva la libera facoltà di avvalersene da parte della singola biblioteca associata.

c. Rete bibliotecaria.

Partecipazione alla rete bibliotecaria provinciale che gestisce il catalogo collettivo e una rete informatica integrata che garantisce la gestione delle funzioni operative delle singole biblioteche e l'integrazione reciproca dei dati, nonché l'accesso diretto dei cittadini ai servizi on-line erogati dalla rete.

d. Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario.

Movimentazione interbibliotecaria di documenti sul territorio sistemico e integrazione con il servizio di prestito interbibliotecario della rete provinciale, al fine di consentire a tutti gli iscritti alle biblioteche la fruizione di tutto il patrimonio documentario ammesso al prestito nel catalogo provinciale e, per ogni singola biblioteca, la possibilità di richiesta e fruizione nel proprio comune di documenti provenienti da una qualunque delle sedi associate al sistema e alla rete provinciale.

e. Aggiornamento del personale addetto alle biblioteche e ai servizi centralizzati.

Facilitazione della partecipazione in orario di servizio a corsi di addestramento ed aggiornamento professionale, in loco e/o in altre sedi, e a viaggi di studio. Il Sistema Bibliotecario, attraverso il Comune Centro Sistema, promuove attività di formazione e di addestramento al fine di formare personale qualificato ai sensi della normativa e degli indirizzi regionali vigenti in materia di personale delle biblioteche.

f. Gestione dati statistici.

Rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza.

g. Promozione della lettura.

Promozione e coordinamento di attività culturali, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento.

h. Apertura ad eventuali forme di collaborazione con strutture e servizi socio-culturali del territorio.

Art. 4 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

1. Attraverso la convenzione e l'istituto della delega, i comuni sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione in materia, conferiscono al Comune Centro Sistema i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca.
2. Al Comune Centro Sistema, dunque, competono le responsabilità gestionali e tecniche relative alle attività afferite. La titolarità formale delle attività rimane comunque in capo a ciascuno dei comuni sottoscrittori deleganti.

Art. 5 – Prerogative ed attribuzioni del Comune Centro Sistema

1. Il Comune Centro Sistema assume in forza della presente convenzione lo status di ente delegato alla gestione delle attività indicate all'oggetto, di cui all'art. 3.
2. Il Comune Centro Sistema attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall'organo di indirizzo politico e precisamente:
3. Adotta le deliberazioni e gli atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema bibliotecario;
4. Istituisce l'Ufficio Centro Sistema assegnandovi il personale necessario per il coordinamento, i servizi centralizzati e la segreteria, secondo gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Comuni e sentito il parere della Commissione Tecnica;
5. Mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici e il personale del sistema;
6. Realizza la gestione formale e contabile del bilancio del sistema;
7. Iscrive nel bilancio del sistema le quote di partecipazione per le spese funzionali alla gestione del sistema stesso (quota parte utenze, pulizia ed affitto ufficio di coordinamento presso sede biblioteca Centro-Sistema, coordinamento dirigenziale e spese di gestione ragioneria ed uffici).
8. In ogni caso, i costi di gestione diretti ed indiretti dei servizi di cui all'art. 3 sono posti a carico di tutti i comuni sottoscrittori e vengono ripartiti secondo il dettaglio riportato in appositi piani finanziari preventivi di esercizio denominati "Bilanci previsionali" e conguagliati a consuntivo.
9. Il Comune Centro Sistema è tenuto a comunicare agli altri comuni sottoscrittori i risultati tecnici conseguiti e la rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come meglio precisato nei successivi articoli.
10. Il Comune Centro Sistema è assegnatario di tutti i beni strumentali acquisiti e in dotazione nell'ambito del processo di sviluppo del sistema. Tali beni andranno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune Centro Sistema, con vincolo di destinazione d'uso alle finalità della presente convenzione.
11. Il Sindaco del Comune Centro Sistema assume inoltre la rappresentanza legale per tutte le attività delegate.

Art. 6 – Modalità dell'esercizio delle funzioni attribuite al Comune Centro Sistema

1. Al Comune Centro Sistema compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini attraverso la costituzione di un Ufficio di coordinamento del sistema, assegnato al Dirigente del Settore di competenza. L'Ufficio di coordinamento opera nell'ambito degli orientamenti definiti dall'Assemblea dei Comuni di cui all'art. 15 della presente convenzione, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.
2. Il Comune Centro Sistema si impegna ad erogare le attività e le prestazioni concernenti l'oggetto della Convenzione a tutte le biblioteche che abbiano titolo per accedere al servizio, compatibilmente con le risorse a disposizione.
3. Il Comune Centro Sistema si impegna inoltre ad assicurare che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, attivandosi altresì per favorire la formazione degli operatori dedicati ai servizi bibliotecari del sistema.
4. Il Comune Centro Sistema si impegna infine a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico finanziari.

Art. 7 – Capacità negoziale e contrattuale del Comune Centro Sistema

In virtù della convenzione in oggetto il Comune Centro Sistema è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite e, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Comuni, a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, o con biblioteche di altra titolarità per le finalità previste dalla legge regionale di comparto e dalle indicazioni contenute nei programmi pluriennali regionali e provinciali per l'organizzazione bibliotecaria.

Art. 8 – Prerogative e attribuzioni dei comuni sottoscrittori

1. I comuni sottoscrittori concorrono alla gestione associata dei servizi e delle funzioni mettendo a disposizione le risorse finanziarie e strumentali definite dalla documentazione di cui all'art. 29.
2. I comuni sottoscrittori si impegnano inoltre a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la convenzione, assicurando la partecipazione dei propri operatori bibliotecari ai momenti di programmazione tecnica e all'erogazione delle prestazioni, come meglio specificato nell'art. 21.
3. I comuni titolari di biblioteche in possesso dei requisiti minimi di funzionamento previsti dalla normativa e dalla programmazione regionale e di personale qualificato retribuito attuano la totalità dei servizi previsti dal Sistema.
4. I comuni titolari di biblioteche in difetto dei requisiti minimi di funzionamento previsti dalla normativa e dalla programmazione regionale partecipano al Sistema Bibliotecario istituendo punti di prestito solo per accedere, di norma, ai servizi di prestito interbibliotecario e all'uso del catalogo collettivo.

Art. 9 – Sede

La sede legale del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca è sita presso il Comune Comune Centro Sistema, precisamente presso la Biblioteca Comunale "Ugo Bernasconi" di Cantù. Tale biblioteca assume le funzioni di Biblioteca Centro Sistema, sede dell'Ufficio Centro Sistema, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale 81/85.

Art. 10 – Adesione di enti e istituzioni di titolarità diversa rispetto al Comune

Possono chiedere di far parte del sistema biblioteche enti ed istituzioni, presenti sul territorio, di titolarità diversa dal Comune, pubbliche e private, per le quali saranno attivati opportuni livelli di collaborazione ed integrazione dei servizi con appositi atti convenzionali.

Titolo II – Organizzazione - Organo politici intercomunali di indirizzo e controllo delle politiche bibliotecarie – La Conferenza dei Comuni

Art. 11 – Conferenza dei Comuni

1. Allo scopo di assicurare la piena partecipazione di tutti i comuni sottoscrittori alle attività di pianificazione, programmazione, verifica e controllo dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, la convenzione dispone che venga istituito apposito organismo;
2. Tale organo è costituito dall' Assemblea dei Comuni sottoscrittori del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, composta dai delegati dei comuni convenzionati, preferibilmente nelle figure dei Sindaci, degli Assessori e Consiglieri Comunali, e/o di cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Per la partecipazione è sempre necessaria apposita delega sindacale. Sono in ogni caso esclusi i dipendenti comunali. Enti di diversa titolarità rispetto al comune nominano propri rappresentanti.

Art. 12 - Presidente della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni nomina al suo interno il Presidente del Sistema e il Vicepresidente, essendo convocata con le modalità in seguito indicate all'art. 14 .
Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o in eventuali periodi di vacanza della carica, il Presidente, assumendone le prerogative. Le candidature devono essere formalizzate, presso il Comune Centro Sistema, almeno dieci giorni prima della Conferenza indetta per la nomina della Presidenza, e accompagnate da un documento programmatico.
2. Il Presidente e del Vicepresidente sono eletti a maggioranza di voti . La votazione si svolge secondo le modalità indicate all'art. 17.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di durata dell'Amministrazione o Ente da cui sono stati delegati, e comunque sino alla nomina del nuovo sindaco o di un suo delegato. A tal punto la Conferenza dei Comuni procederà nella prima seduta utile a nuova elezione.
4. Qualora il Presidente e il Vice-Presidente vengano meno ai compiti loro spettanti e dettagliatamente elencati all'art. 13 della presente convenzione, la Conferenza dei Comuni può procedere alla revoca della nomina, su istanza di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea dei Comuni, presentando un'apposita mozione di sfiducia che deve essere discussa in una seduta dell'Assemblea dei Comuni da convocarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. La carica di Presidente e Vice-Presidente viene revocata con deliberazione dell'Assemblea dei Comuni, assunta con la maggioranza di seconda convocazione.

Art. 13 - Compiti del Presidente della Conferenza dei Comuni

Il Presidente, o in sua vacanza, il Vicepresidente:

- convoca e presiede la Conferenza dei Comuni;
- dispone l'esecuzione dei programmi pluriennali e quelli del piano attuativo annuale di attività del Sistema;
- tiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali, la Provincia, la Regione e ogni altro ente pubblico o privato;
- rappresenta la Conferenza dei Comuni nei confronti di terzi;
- attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Comuni.

Art. 14 - Norme di funzionamento della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente. Deve inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, anche mediante fax o posta elettronica certificata (PEC), almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Deve inoltre essere accompagnato dalla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, inviati mediante fax o posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data stabilita.
2. La Conferenza è valida in prima convocazione se si raggiunge la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno la metà più uno della popolazione dei comuni convenzionati; in seconda convocazione è comunque sempre valida.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, per il funzionamento della Conferenza e della Presidenza si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000 .

Art. 15 – Funzioni e compiti della Conferenza dei Comuni

1. Alla Conferenza dei Comuni sono attribuite tutte le funzioni di indirizzo e verifica così come definite dalla presente Convenzione.
Tramite appositi atti deliberativi, spetta in particolare alla Conferenza dei Comuni determinazione:
 - a. del programma pluriennale e piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
 - b. dei criteri di ripartizione dei contributi dei comuni, e di ogni altro soggetto convenzionato al sistema;
 - c. in caso di scioglimento del sistema, dei criteri delle modalità di rimborso da parte del Comune Centro Sistema ai comuni associati delle quote dei beni acquistati;
 - d. del programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;
 - e. della dotazione organica dell'Ufficio Centro Sistema, sentito il parere o le proposte della Commissione Tecnica;
 - f. delle eventuali proposte di modifica alla presente convenzione;
 - g. del contenuto delle convenzioni da sottoscrivere con biblioteche ed istituzioni, di titolarità diversa dal Comune, pubbliche o private, per l'adesione, anche parziale, ai servizi erogati dal Sistema;
 - h. della nomina o revoca del Presidente e Vice-Presidente della Conferenza dei Comuni;
 - i. della nomina o revoca dei membri del gruppo ristretto di rappresentanza politica di cui all'art. 16.
2. La Conferenza verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente mediante:
 - l'utilizzo degli strumenti di controllo di gestione del Comune Centro Sistema;

- l'invio da parte del Comune Centro Sistema del consuntivo della gestione amministrativa del sistema,
 - la presa d'atto nella prima riunione utile dell'assemblea stessa.
3. La Conferenza valuta ed approva con proprie delibere le richieste di adesione al Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, provenienti da soggetti pubblici e privati, titolari di raccolte librerie e archivistiche. Dopo l'approvazione della Conferenza dei Comuni, per tali soggetti saranno attivati opportuni livelli di collaborazione ed integrazione dei servizi con appositi atti convenzionali.
- Le adesioni di nuovi comuni, in quanto comportano la modifica della presente convenzione, dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Le adesioni dei nuovi comuni hanno validità dal 1 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16 - Atti della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni manifesta la propria volontà attraverso l'approvazione degli atti di sua competenza e l'approvazione di atti di indirizzo, nella forma di Deliberazioni del Sistema Bibliotecario.
2. Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario trasmetterà ai comuni sottoscrittori della Convenzione gli atti di cui al comma precedente.
3. Il Coordinatore assume le funzioni di esecuzione degli atti dell'assemblea tramite l'attivazione degli atti di competenza.

Art. 17 - Determinazione del quorum per le votazioni della Conferenza dei Comuni

1. I Comuni notificano entro il 1 marzo il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente per determinare il quorum per le votazioni all'interno della Conferenza dei Comuni. La Conferenza dei Comuni dispone di 1000 voti, attribuiti utilizzando il rapporto tra la popolazione del singolo comune e quella complessiva del Sistema.
2. Per i comuni titolari di biblioteche in difetto dei requisiti minimi di funzionamento previsti dalla normativa e dalla programmazione regionale ed aventi quindi punti di prestito, si attuano le stesse modalità di voto disposte per i Comuni in possesso dei requisiti minimi di funzionamento previsti dalla normativa e dalla programmazione regionale e aventi biblioteche pubbliche di base.
3. I rappresentanti di enti diversi dai Comuni partecipano alle assemblee della Conferenza dei Comuni con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 18 – Gruppo ristretto di rappresentanza politica

1. E' istituito un gruppo ristretto di rappresentanza politica, costituito, di norma, da otto rappresentanti dei Comuni Associati, con funzione di approfondimento e studio delle linee di indirizzo programmatiche affidate al Sistema.
2. Il gruppo è costituito dai rappresentanti delle biblioteche significative del Sistema e da rappresentanti delle altre biblioteche associate, eletti dalla Conferenza dei Comuni secondo le modalità di voto indicate all'art.17 della presente convenzione. Componenti di diritto sono i rappresentanti dei Comuni di Cantù, Erba, Mariano Comense. I rimanenti cinque componenti sono invece eletti secondo le modalità indicate all'art. 17 .
Le candidature possono essere presentate sino al giorno prefissato per la Conferenza dei Comuni.

3. La nomina a membro del gruppo ristretto di rappresentanza politica decade dopo ripetuta assenza a due sedute successive.
4. Gli avvisi di convocazione ed i verbali delle assemblee del gruppo ristretto di rappresentanza politica sono inviati per conoscenza a tutti i membri della Conferenza dei Comuni.

.Titolo III

Organi di coordinamento e gestione del Sistema Bibliotecario

Art. 19 - Ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario

1. Presso il Comune Centro Sistema è istituito l'Ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario;
2. L'Ufficio di coordinamento provvede alla gestione dei servizi e delle funzioni associate di cui all'art. 3, sulla base del programma attuativo annuale approvato dalla Conferenza dei Comuni e secondo le indicazioni della Commissione Tecnica;
3. La dotazione organica dell'Ufficio di coordinamento è definita dalla Conferenza dei Comuni, sentito il parere o le proposte della Commissione Tecnica.

Art. 20 - Coordinatore del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca

1. Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario è un dipendente di qualifica non inferiore alla cat. D1, inserito preferibilmente nella pianta organica del Comune Centro Sistema e assegnato alla dotazione di personale del Sistema Bibliotecario. Alla copertura del posto di coordinatore, l'Amministrazione del Comune Centro Sistema procederà secondo la normativa vigente in materia e secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Comuni.
2. Il Coordinatore è il referente gerarchico di tutti gli operatori che svolgono la loro attività all'interno dell'Ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario ed hanno un rapporto di lavoro con il Comune Centro Sistema. Nei confronti di operatori dipendenti da altri soggetti il Coordinatore assume il ruolo di referente tecnico.
3. Al Coordinatore del Sistema sono attribuite le funzioni di esecuzione degli atti della Conferenza dei Comuni. In particolare egli assume le seguenti funzioni:
 - a. Formulare e predisporre il programma pluriennale di attività ed il programma attuativo annuale delle attività del Sistema, previa approvazione della Commissione Tecnica;
 - b. Formulare e predisporre il bilancio preventivo annuale e pluriennale del Sistema;
 - c. Formulare e predisporre il rendiconto annuale di gestione del Sistema;
 - d. Formulare relazioni tecniche su richiesta della Conferenza dei Comuni;
 - e. Elaborare progetti di sviluppo dei servizi del Sistema da inserire nel programma pluriennale di attività, previa approvazione della Commissione Tecnica.
4. Il Coordinatore:
 - a. partecipa alle sedute della Conferenza dei Comuni e del gruppo ristretto di rappresentanza politica, ne redige i verbali e li trasmette in copia a ciascun componente;
 - b. provvede al collegamento fra la Conferenza dei Comuni e la Commissione Tecnica;
 - c. stende gli atti deliberativi del Sistema Bibliotecario;
 - d. invia copia delle deliberazioni e delle determinazioni riguardanti il Sistema, adottate dagli organi istituzionali del Comune Centro Sistema, ai Componenti della Conferenza dei Comuni.

5. Inoltre, dal punto di vista gestionale, il Coordinatore del Sistema:
- a. Ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del Sistema;
 - b. Coordina gli operatori dell'Ufficio di coordinamento del Sistema
 - c. Predisporre ed assume tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione;
 - d. Gestisce le relazioni tecniche con le biblioteche del Sistema;
 - e. Realizza e mette in atto quanto deciso dalla Conferenza dei Comuni;
 - f. Convoca e coordina la Commissione Tecnica;
 - g. Rappresenta le decisioni e le istanze della Commissione Tecnica in seno agli organismi provinciali.

Titolo IV Organi di indirizzo e partecipazione

Art. 21 - Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica è composta da un bibliotecario, anche se non di ruolo, per ogni biblioteca del Sistema e dal Coordinatore. E' facoltà del singolo bibliotecario essere affiancato da uno o più operatori della propria biblioteca con funzioni puramente consultive. Il personale dei servizi centralizzati deve partecipare su richiesta della Commissione Tecnica.
2. La Commissione Tecnica è l'organo di indirizzo tecnico-professionale per gli aspetti biblioteconomici. I suoi compiti sono:
 - a. Esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
 - b. Elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi e della carta delle collezioni;
 - c. Collaborare con il Coordinatore per la predisposizione degli schemi e dei programmi pluriennali ed annuali di attività e dei piani annuali di sviluppo delle collezioni;
 - d. Formulare proposte e pareri in merito ad attività specifiche volte ad integrare l'attività delle biblioteche del sistema;
 - e. Elaborare proposte per le procedure comuni, gli aspetti gestionali e organizzativi di rilevanza tecnico / biblioteconomica;
 - f. Coordinare l'acquisto dei libri e dei documenti delle biblioteche associate, in base ai piani di sviluppo della carta delle collezioni, precedentemente approvati dalla Conferenza dei Comuni;
 - g. Elaborare proposte di revisione e di sviluppo in merito alla dotazione organica dell'ufficio di coordinamento del Sistema;
3. La Commissione Tecnica esercita le sue competenze nell'ambito degli indirizzi programmatici della Conferenza dei Comuni;
4. La Commissione Tecnica si riunisce, almeno ogni due mesi, dietro convocazione del Coordinatore del Sistema o su richiesta di un terzo dei bibliotecari addetti alle biblioteche del Sistema. La Commissione può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno.
5. La partecipazione alle attività della Commissione Tecnica è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere dei bibliotecari, che vi prendono parte in orario di servizio, e deve essere assicurata dall'ente di competenza.

I lavori della Commissione Tecnica sono diretti dal Coordinatore del Sistema.
Al termine di ogni riunione si redige un verbale dei lavori, da inviarsi anche ai membri della Conferenza dei Comuni.
La riunione è valida solo se partecipano la metà più uno dei componenti.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione Tecnica può istituire gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di proposta e di studio o finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici. La partecipazione a tali gruppi di lavoro rientra tra le attività di servizio del personale bibliotecario.
7. Previa approvazione espressa dalla Conferenza dei Comuni del Sistema, per progetti altamente specifici in ambito biblioteconomico è possibile l'istituzione di appositi gruppi di lavoro, costituiti da personale bibliotecario in servizio presso le biblioteche associate, appositamente incaricato e retribuito, che operi per nome e conto della Commissione Tecnica tutta, al di fuori dell'orario di servizio, con responsabilità tecnica riguardo al prodotto e nel rispetto della tempistica e degli obiettivi concordati.

Titolo V – Durata della convenzione, aspetti formali, ingressi e recessi

Art. 22 - Durata, rinnovo, modifica e risoluzione della Convenzione

1. La convenzione ha durata decennale, a partire dal 16.09.2012 sino al 15.09.2022. Sei mesi prima della scadenza, la Convenzione potrà essere rinnovata con atto deliberativo dei singoli consigli comunali.
La convenzione potrà essere sciolta per volontà espressa da almeno due terzi dei comuni che l'hanno approvata. Per la gestione dei servizi bibliotecari in forma associata i rimanenti comuni dovranno provvedere alla sottoscrizione di nuova convenzione .
2. La convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di decisione unanime, la convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei comuni sottoscrittori.
3. Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.
4. In particolar modo si annota che, nel caso in cui si procedesse alla costituzione di un soggetto giuridico intercomunale dotato di propria personalità giuridica, tutti i contratti di fornitura stipulati dal Comune Centro Sistema verranno volturati e riportati a tale soggetto. Il Comune Centro Sistema avrà cura di annotare tale clausola negli atti contrattuali stipulati con i terzi.

Art. 23 - Adesione al Sistema successiva all'atto istitutivo

I comuni ed enti di diversa titolarità dal Comune che intendono aderire al Sistema inviano la richiesta alla Conferenza dei Comuni. Ottenutone il consenso, ogni comune richiedente approva la presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale. Le adesioni di nuovi comuni, in quanto comportano la modifica della presente convenzione, dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Le adesioni dei nuovi comuni hanno validità dal 1 gennaio dell'anno seguente.

Gli Enti di diversa titolarità inviano richiesta alla Conferenza dei Comuni e ottenutone il consenso, stipulano apposite convenzioni con il Sistema.

Le nuove adesioni hanno validità dal 1 gennaio dell'anno seguente.

Art. 24 - Recesso dalla Convenzione

1. I singoli comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla Convenzione con preavviso di mesi quindici rispetto all'anno per cui si intende far valere la disdetta ed il recesso dal Sistema diviene effettivo dal 1 gennaio; l'Amministrazione è comunque impegnata al pagamento della quota durante il periodo di quindici mesi antecedente l'effettivo recesso dal Sistema.
Il recesso di un comune , in quanto comporta la modifica della presente convenzione, dovrà essere recepito con deliberazione di presa d'atto da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti;
2. Il recesso di almeno due terzi dei comuni sottoscrittori comporta lo scioglimento del Sistema. Per la gestione dei servizi bibliotecari in forma associata i rimanenti comuni dovranno provvedere alla sottoscrizione di nuova convenzione.

3. Resta inteso che gli impegni già assunti dal Comune Centro Sistema per la gestione dei servizi disdettati, se non revocabili, continueranno ad essere imputati pro-quota al comune recedente;
4. Il Comune Centro Sistema è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 15 mesi. Il recesso del Comune Centro Sistema ha effetto trascorsi sei mesi dalla relativa deliberazione e non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora, entro sei mesi, un altro comune convenzionato dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di Biblioteca Centro Sistema. In tal caso i beni del Sistema saranno trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema;
5. Il Comune Centro Sistema ha facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui -ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei comuni sottoscrittori -non risultasse più possibile procedere nella gestione dei servizi e delle funzioni associate e/o finanziare le attività originariamente previste;
6. Il Comune Centro Sistema, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai Comuni Sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini l'impossibilità ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività;
7. Ciascun comune sottoscrittore ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione, senza alcun addebito di costi a partire dalla data di recesso, in caso di evidenti e gravi inadempienze da parte del Comune Centro Sistema, previa contestazione scritta delle inadempienze rilevate e conseguente pronuncia dell'Assemblea dei Comuni appositamente convocata;
8. Al comune che recede dalla convenzione è riconosciuta la disponibilità della sua porzione di banca dati anagrafica e catalogica, senza alcun onere oltre i costi di estrazione;
9. In caso di scioglimento della presente convenzione l'Assemblea dei Comuni dovrà determinare i criteri e le modalità di rimborso delle quote dei beni acquistati secondo quanto previsto dall'art. 30.

Titolo VI - Programmi e modalità di finanziamento

Art. 25 - Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività

1. I piani delle attività pluriennali ed annuali del Sistema individuano:
 - a. gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso iniziative su singole realtà bibliotecarie che svolgono attività di rilievo;
 - b. i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3;
 - c. le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipulazione di apposite convenzioni;
 - d. le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a., b., c.;
 - e. le previsioni dei contributi annuali dei partecipanti al Sistema destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a., b., c.;
 - f. le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
2. I programmi pluriennali e i piani annuali attuativi dovranno essere costruiti a partire dagli obiettivi del Sistema Bibliotecario, tenendo conto di quelli definiti dalla programmazione pluriennale regionale e provinciale. Gli indicatori relativi ai servizi sopra elencati dovranno essere oggetto di attenta analisi e valutazione attraverso la rilevazione periodica dei risultati, sia a livello di singola biblioteca che di Sistema Bibliotecario. In occasione della definizione dei piani delle attività annuali possono essere apportate variazioni non sostanziali al piano delle attività pluriennali.

Art. 26 - Modalità di approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività.

La procedura prevista per l'approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività è la seguente:

- La Conferenza dei Comuni si riunisce a seguito dell'approvazione del Programma Pluriennale Regionale per discutere ed approvare il programma pluriennale del sistema; la proposta di piano, elaborata dagli organi competenti, viene allegata alle convocazioni.
- Il Comune Centro-Sistema, tramite i suoi organi, recepisce il conseguente atto deliberativo della Conferenza dei Comuni e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

Art. 27 – Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

1. L'esercizio dei servizi e delle funzioni associate oggetto della Convenzione è finanziato con fondi costituiti da:
 - a. le quote dei comuni convenzionati, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza dei Comuni;
 - b. le quote derivanti dalle convenzioni con altre biblioteche ed istituzioni, pubbliche e private, ed erogate alle stesse scadenze previste per i comuni;
 - c. le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia;
 - d. le altre entrate ordinarie e straordinarie.

2. Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune Centro Sistema e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di rendicontazione e stretto vincolo di destinazione;

Art. 28 - Determinazione degli oneri

1. Gli oneri complessivamente dovuti per l'esercizio della gestione associata sono stimati annualmente sulla base dei bilanci di previsione, distinti per servizi delegati;
2. I bilanci di previsione annuali indicano tutti gli oneri connessi alla conduzione del servizio, distinti in oneri per il personale, acquisti di beni e oneri di struttura;
3. Dagli oneri complessivi di gestione vengono detratti i finanziamenti provenienti da enti e soggetti diversi dai comuni sottoscrittori;

Art. 29 - Determinazione delle quote di partecipazione alle spese del Sistema

1. La quota posta a carico di ciascuno dei comuni sottoscrittori è determinata come quota residua a differenza, detraendo dagli oneri complessivi di gestione indicati nei bilanci previsionali annuali gli eventuali finanziamenti assegnati da altri enti o terzi;
2. Per la definizione dei parametri di ripartizione delle quote i Comuni notificano entro il 1 marzo il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e altresì le spese sostenute per la retribuzione del personale bibliotecario e per l'acquisto di documenti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, con obbligo di rendicontazione;
3. Per i comuni aventi punti di prestito le quote di adesione al sistema sono determinate calcolando la quota pro-capite sistemica (determinata dall'ammontare del bilancio complessivo del sistema, al netto delle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia e da altre entrate ordinarie e straordinarie, suddiviso sul numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente), moltiplicata per il numero di abitanti del comune, maggiorata del 30%;
4. La quota di adesione al sistema per gli altri comuni è determinata dalla combinazione matematica di due fattori: l'investimento corrente sul servizio biblioteca (spese per il personale in servizio e per l'acquisto del patrimonio al 31.12 dell'anno precedente) ed il numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente.
Il bilancio del sistema, al netto delle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia, da altre entrate ordinarie e straordinarie e dalle quote a carico dei comuni con punti di prestito, viene ripartito sui comuni aderenti al sistema in modo inversamente proporzionale alla quota di investimento del singolo comune, ponderata in base al numero di abitanti del singolo comune, quale fattore incidente per il 40%, e in modo direttamente proporzionale al numero degli abitanti del singolo comune, quale fattore incidente per il 60%.
5. Ciascun Comune delibera detta quota annuale ed eroga, entro il 30 giugno di ogni anno, l'intera quota dovuta al Comune Centro Sistema per l'esercizio in corso.
La mancata erogazione della quota comporta la sospensione dei servizi a partire dal 1 luglio dell'anno solare successivo a quello di competenza;
6. Le quote di partecipazione di altri enti diversi, pubblici o privati, sono determinate dai criteri stabiliti nelle apposite convenzioni stipulate.

Art. 30 - Beni del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca

I beni durevoli acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Centro Sistema, il quale provvederà all'inventario. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati dalla Conferenza dei Comuni i criteri e le modalità di rimborso, da parte del Comune Centro Sistema ai comuni associati, delle quote dei beni acquistati.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 31 - Disposizione finale

La presente Convenzione Intercomunale sostituisce ed annulla la precedente Convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario , in vigore sino al 16.09.12.